



LUIGI MARTELLA

DOTTORE IN S. TEOLOGIA

Per grazia di Dio e della Sede Apostolica

VESCOVO DI MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI


«Tra tutti gli strumenti educativi, un'importanza particolare riveste la scuola» (*Gravissimum Educationis*, 5), che sostiene ed aiuta i genitori nell'adempire il loro compito educativo. In questo ambito, deve essere assicurato ai genitori il diritto alla scelta di una educazione conforme alla propria fede religiosa. Per i genitori cattolici questo diritto si traduce nel dovere di avvalersi a scuola per i propri figli dell'insegnamento della religione cattolica. La stessa Repubblica Italiana, «riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» (*Accordo di Revisione che apporta modificazioni al Concordato Lateranense*, art. 9, comma 2).

Volendo assicurare che nelle scuole della nostra Diocesi l'insegnamento della religione cattolica sia particolarmente qualificato e per meglio definire i requisiti per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, le modalità di selezione degli insegnanti e le condizioni per il conferimento dell'incarico, in conformità alla normativa canonica universale e particolare, nonché alla normativa di natura pattizia e statale, a norma del can. 804 §1, a partire dalla data del presente decreto

APPROVO

le *Disposizioni per l'Insegnamento della Religione Cattolica in Diocesi*, predisposte dal Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica - Settore Insegnamento della Religione Cattolica ed allegate al presente atto.

Molfetta, 20 giugno 2015
Prot. n. 36/15


Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile




* Luigi Martella
Vescovo

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE SCOLASTICA

**SETTORE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

**DISPOSIZIONI SULL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
IN DIOCESI**

DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI

ART. 1
NORME GENERALI

- a) L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa Cattolica e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. Le indicazioni didattiche per l'IRC sono adottate, per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa (cfr. nn. 1.1 e 1.2 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012).
- b) L'organico degli Insegnanti di Religione (IdR) nelle Scuole Pubbliche statali e non statali di ogni ordine e grado è nominato dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'Ordinario Diocesano, applicando la vigente normativa canonica, sia universale (cann. 804-805 CIC; *Circolare 520/2009 sull'insegnamento della religione nelle scuole* inviata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica in data 5 maggio 2009) che particolare (*Delibere* CEI n. 36 del 18 aprile 1985 e n. 41 del 21 settembre 1990), la normativa di natura pattizia (art. 9, comma 2 dell'*Accordo di revisione del Concordato Lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana* del 18.2.1984 e relativo *Protocollo addizionale*, n. 5; *Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012, resa esecutiva con *Decreto del Presidente della Repubblica*, n. 175 del 20 agosto 2012); la normativa statale (*Decreto Legislativo* n. 297 del 16 aprile 1994, art. 309, comma 2; *Circolare* n. 2989 del MIUR del 6 novembre 2012) e la presente disciplina diocesana.
- c) L'IRC è impartito da IdR con incarico annuale nelle Scuole Pubbliche statali e non statali di ogni ordine e grado in possesso d'idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario Diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'Ordinario Diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo art.2 sub b) (cfr. n. 2.5 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI).
- d) La cattedra di IRC nella Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria sarà costituita da un numero di ore pari all'orario d'obbligo previsto per il corrispondente docente statale. Inoltre l'Ordinario Diocesano, acquisito il parere del docente interessato, può proporre alla competente autorità scolastica un tempo parziale di ore di insegnamento.
- e) Nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie l'IRC può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario Diocesano, agli Insegnanti di sezione (Scuola dell'Infanzia) o

di classe (Scuola Primaria) riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (cfr. n. 2.6 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI).

- f) Il riconoscimento di idoneità all'IRC ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario Diocesano (cfr. n. 2.7 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI).
- g) Gli IdR incaricati fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'IdR, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (cfr. n. 2.8 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI).

ART. 2

REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- a) L'IRC, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Tale insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata (cfr. n. 4.1 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI). Pertanto si accede all'IRC nelle Scuole di ogni ordine e grado con il possesso congiunto dei seguenti requisiti: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica e idoneità.
- b) La *retta dottrina* è la trasmissione fedele ed esatta dei contenuti riguardanti la Religione Cattolica: è un aspetto basilare della deontologia professionale. Gli studenti hanno il diritto ad essere informati circa il contenuto della fede cattolica e il suo valore culturale e storico per il popolo italiano. La rettitudine dottrinale sarà garantita dai titoli di studi conseguiti con successo dall'aspirante IdR¹.

Nelle *Scuole Secondarie di primo e di secondo grado* l'IRC può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore;
- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.

¹ Sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore dell'Intesa del 28 giugno 2012, abbiano prestato servizio nell'IRC continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008 (cfr. n. 4.3.2 dell'*Intesa* tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012).

Nelle *Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie* l'IRC può essere impartito:

- da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui sopra;
- da sacerdoti, diaconi o religiosi e religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804 §1 del CIC e attestata dall'Ordinario Diocesano.

L'IRC nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie può essere impartito anche dall'insegnante di sezione e di classe purché in possesso di uno specifico *master* di II livello per l'IRC approvato dalla CEI.

- c) *La testimonianza di vita cristiana e l'impegno ecclesiale* sono accertati attraverso una attestazione scritta del parroco o del presbitero responsabile della comunità di appartenenza o altro legittimo superiore ecclesiastico che valuti la testimonianza di vita cristiana, espressa con una sana condotta morale secondo il Magistero della Chiesa, e l'appartenenza ecclesiale attraverso l'impegno pastorale parrocchiale o diocesano.
- d) *L'abilità pedagogica* è attestata dai seguenti requisiti:
- esami di psicologia, pedagogia, didattica, legislazione scolastica sostenuti nel corso degli studi accademici;
 - tirocinio formativo.
- e) *L'idoneità*, rilasciata, dopo un esame, dall'Ordinario Diocesano e sintesi dei tre requisiti sopra descritti (retta dottrina, testimonianza cristiana, abilità pedagogica), è requisito indispensabile per poter insegnare Religione Cattolica. L'idoneità garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'IdR e viene dichiarata formalmente, mediante decreto, dall'Ordinario Diocesano ai sensi dei cann. 804-805 del CIC.

ART. 3

SELEZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

- a) Il riconoscimento dell'idoneità per l'IRC è subordinato, innanzitutto, al ricevimento, da parte dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC, dei seguenti documenti da inviare nei 30 giorni precedenti la data fissata per sostenere l'esame di idoneità che sarà resa pubblica sul sito *internet* della Diocesi entro il 31 gennaio di ogni anno:
- domanda del candidato per il riconoscimento dell'idoneità;
 - attestazione scritta del parroco o del presbitero responsabile della comunità di appartenenza o altro legittimo superiore ecclesiastico contenente il requisito di cui all'art. 2 sub c);
 - certificato di Battesimo, Cresima e Matrimonio (se coniugato/a);
 - fotocopia di documento valido di identità;
 - stato di famiglia;

- certificato di residenza in uno dei quattro Comuni della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi;
 - fotocopia del titolo di studio statale conseguito (licenza media, diploma di maturità, laurea triennale/magistrale presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta);
 - fotocopia del titolo di studi teologici conseguito;
 - attestazione dell'effettuato tirocinio in una Scuola Pubblica statale o non statale.
- b) L'esame di idoneità si terrà, ogni anno, presso la Curia di Molfetta e verterà su un programma proposto dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC. Sarà articolato in due parti: una prova scritta ed un colloquio orale. La prova scritta consisterà nella redazione di una tesina su un tema inserito nel programma. I giorni fissati per la consegna della tesi, per il colloquio orale e il programma potranno essere visionati sul sito *internet* della Diocesi. Nella data di consegna della tesina il candidato presenterà al Direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC anche la domanda di inserimento in una delle due graduatorie diocesane. La Commissione esaminatrice della prova scritta e del colloquio orale è composta da tre membri, incluso l'Ordinario Diocesano (o un suo delegato) che la presiede. I componenti della Commissione sono scelti dall'Ordinario Diocesano. Segretario della stessa è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Diocesano o un suo delegato. L'esito finale dell'esame, espresso con una valutazione in trentesimi, sarà comunicato al candidato per via postale presso il suo domicilio. L'idoneità permetterà al candidato l'inserimento nelle graduatorie diocesane. In caso di mancato riconoscimento dell'idoneità, il candidato escluso potrà inviare a mezzo posta al Direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC una richiesta finalizzata a conoscerne le motivazioni.
- c) Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità anche coloro che non sono in possesso del titolo teologico ma lo conseguiranno entro e non oltre la data del colloquio orale.
- d) L'idoneità all'IRC può essere revocata ai sensi del can. 804 §2 e del can. 805 del CIC, attraverso un decreto dell'Ordinario Diocesano, a causa di un grave e accertato disordine concernente la retta dottrina, l'abilità pedagogica, il comportamento pubblico e notorio contrastante l'insegnamento morale della Chiesa Cattolica, la mancata partecipazione alla formazione proposta dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC. Prima di emanare il decreto, l'Ordinario Diocesano è tenuto a convocare personalmente il docente. Solo a seguito dell'esame e della valutazione dei documenti e delle memorie difensive eventualmente presentati dal docente, l'Ordinario Diocesano potrà emettere il decreto di revoca dell'idoneità.

ART. 4
GRADUATORIE DIOCESANE

- a) L'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC provvede ad aggiornare annualmente, sul proprio sito *internet*, le graduatorie per l'IRC così suddivise:
- graduatoria per l'IRC nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria;
 - graduatoria per l'IRC nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

La scelta della graduatoria nella quale essere inseriti viene fatta dal candidato al momento della consegna della tesina al Direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC. È possibile essere inseriti in una sola graduatoria.

Gli elenchi delle graduatorie diocesane per titoli e per servizi rappresentano uno strumento per l'individuazione dei criteri per la nomina, la mobilità e i trasferimenti degli IdR. Tale elenco non è vincolante per l'Ordinario Diocesano il quale, per particolari esigenze didattiche e/o pastorali, si riserva di privilegiare questi criteri, rispetto a quelli di cui all'art. 4 sub b).

La rinuncia all'incarico annuale o ad una supplenza (salvo il caso, per quest'ultima, di comprovati motivi) determina l'esclusione dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso.

La cessazione dall'incarico dell'IRC può verificarsi per uno dei seguenti motivi: revoca dell'idoneità disposta dall'Ordinario Diocesano, raggiunti limiti di età o dimissioni volontarie.

- b) Ai fini della compilazione degli elenchi l'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC attribuirà punteggio ai seguenti titoli e agli anni di servizio prestati, in conformità con la Tabella di cui all'allegato n. 1:
- Titolo teologico (va preso in considerazione il più favorevole);
 - Votazione del titolo teologico;
 - Master/Diploma di perfezionamento *post lauream* (di almeno un anno) in scienze religiose;
 - Titolo di laurea civile;
 - Votazione dell'esame di idoneità;
 - Servizio prestato come IdR;
 - Attestati di corsi di aggiornamento nazionale, regionale, diocesano.

In caso di parità di punteggio, per graduare le posizioni, l'Ufficio terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Età anagrafica;
- Possesso delle condizioni previste dall'art. 21 della Legge 104 del 1992.
- Anni di servizio;
- Titolo teologico;
- Votazione del titolo teologico;

- Votazione dell'esame di idoneità;
 - Matrimonio;
 - Figli a carico.
- c) Il passaggio da una graduatoria a un'altra può essere fatto dietro apposita domanda da inviarsi all'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC entro il 30 maggio precedente l'inizio del nuovo anno scolastico. Il passaggio comporta un dimezzamento del punteggio accumulato per il servizio scolastico nella graduatoria di provenienza.
- d) Il punteggio per il servizio svolto presso Scuole Pubbliche statali e non statali extradiocesane sarà calcolato secondo le modalità esplicitate nella tabella per l'attribuzione del punteggio delle graduatorie diocesane.
- e) Le esclusioni dalle graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:
- valutazione negativa espressa a giudizio insindacabile dell'Ordinario Diocesano circa i motivi costitutivi per il riconoscimento della idoneità, di cui ai cann. 804-805 del CIC;
 - aver presentato domanda incompleta;
 - dichiarazioni false nella domanda;
 - alterazioni apportate nelle fotocopie prodotte;
 - presentazione della domanda in altre Diocesi.

Qualora il motivo che comporta l'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione della graduatoria, l'Ordinario Diocesano provvederà a far depennare il nome dell'aspirante docente dalle graduatorie stesse e, se la nomina fosse già stata conferita, procederà alla richiesta di revoca della stessa presso l'autorità scolastica competente.

Le esclusioni dalle graduatorie in tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora vengano disposte dopo la pubblicazione delle graduatorie, sono pronunciate dall'Ordinario Diocesano con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato.

- f) Chi, assunto regolarmente il servizio presso la sede assegnata, lascia l'IRC per un altro tipo di insegnamento, viene depennato da tutte le graduatorie in cui è inserito. Se l'interessato volesse ritornare all'IRC, per inserirsi nella graduatoria, ascoltato il parere dell'Ordinario Diocesano, dovrà sottoporsi all'esame di idoneità secondo quanto disposto dall'art. 3.
- g) Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi dal 5 al 20 Luglio, a partire dall'anno 2015. Entro il 20 Luglio, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione, in carta libera, da spedire con raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC, per motivi attinenti la sua posizione nelle graduatorie.

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione nominata dall'Ordinario Diocesano.

Dopo la decisione dei ricorsi, l'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC procede alla eventuale rettifica delle graduatorie, pubblicandole definitivamente entro il 25 Luglio.

ART. 5
DOMANDE DA ALTRE DIOCESI

L'Ordinario Diocesano si riserva la facoltà di accettare IdR (di ruolo o con incarico annuale) provenienti da altre Diocesi i quali sono tenuti a presentare domanda di inserimento in una delle due graduatorie unitamente ad una lettera di presentazione dell'Ordinario diocesano che ne ha riconosciuta l'idoneità. L'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in caso di accettazione della domanda, si riserva la facoltà di sottoporre il richiedente ad ulteriore riconoscimento di idoneità secondo le modalità indicate nell'art. 3, per poter essere inseriti, nel caso non siano di ruolo, nelle graduatorie diocesane secondo quanto disposto dall'art. 4.

ART. 6
INCARICHI

- a) La cattedra di IRC è costituita da 25 ore nella Scuola dell'Infanzia, 22 ore nella Scuola Primaria (più 2 ore per la programmazione), 18 ore nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
- b) Agli IdR di ruolo verrà garantito, ove possibile, il completamento dell'orario di cattedra in una sola istituzione scolastica. Per eventuali trasferimenti di Istituto è necessario che il docente di ruolo chieda il parere dell'Ordinario Diocesano, il quale provvederà a prendere accordi con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- c) L'Ordinario Diocesano provvede, annualmente e d'intesa con i dirigenti scolastici, alla proposta di nomina degli IdR per la sede e il numero di ore, tenendo in considerazione gli elenchi delle graduatorie diocesane ma riservandosi il margine di discrezionalità di cui all'art. 4 sub a). Le ore assegnate possono essere svolte in una o più istituzioni scolastiche fino ad un massimo di tre. In quest'ultimo caso risulterà titolare di cattedra nell'Istituto dove svolge più ore di insegnamento. Le ore conferite per completamento di cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo. Più in generale il numero di ore assegnate ad ogni docente e le sedi scolastiche possono variare annualmente in relazione alle esigenze organizzative. Non è consentito insegnare in Scuole Pubbliche statali e non statali di ordine diverso.
- d) Ogni IdR con incarico annuale ha diritto di chiedere il trasferimento ad altra sede di servizio che sarà effettuato nel caso vi sia disponibilità di una cattedra resasi nel frattempo libera, tenendo conto dell'ordine delle graduatorie diocesane e delle esigenze delle ore disponibili.
- e) Gli IdR sposati non possono prestare servizio nel medesimo Istituto scolastico dove insegna Religione Cattolica il coniuge.
- f) Gli IdR di ruolo, con incarico o supplenza annuale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, hanno l'obbligo di versare una quota di partecipazione alle spese che l'Ufficio Diocesano di

Pastorale Scolastica - Settore IRC sostiene per la gestione dello stesso. L'ammontare della quota sarà comunicato agli interessati dal medesimo Ufficio.

- g) Le ore di supplenza sono assegnate solo a coloro che, dopo aver conseguito il titolo richiesto all'art. 2 sub b), hanno superato con successo l'esame di idoneità, tenendo presente la posizione occupata nella graduatoria scelta. La chiamata viene fatta telefonicamente. In caso di mancata risposta si procede al successivo nominativo.

ART. 7

RIDUZIONE ORE DI INSEGNAMENTO

- a) Nei casi di contrazione oraria, il docente che risulta soprannumerario partecipa alle operazioni di utilizzazione totale o parziale secondo l'ordine della graduatoria diocesana dove è inserito.
- b) Tutti i docenti che hanno superato il concorso a cattedra e che a causa della contrazione delle ore sono perdenti posto, confluiranno, secondo l'ordine di scuola, nella graduatoria diocesana.

ART. 8

INSEGNANTI CHIERICI E RELIGIOSI

I presbiteri e i diaconi transeunti sono inseriti in un elenco a parte dal quale l'Ordinario Diocesano può attingere discrezionalmente per eventuali incarichi di insegnamento. L'incarico che l'Ordinario Diocesano assegnerà può essere anche a tempo parziale.

I diaconi permanenti, i religiosi laici e le religiose, al contrario, devono seguire l'*iter* descritto negli artt. 2-3-4-6 della presente normativa.

ART. 9

FORMAZIONE

- a) Tutti gli IdR di ruolo, incaricati, supplenti, di sezione e di classe hanno l'*obbligo* di partecipare alle attività formative organizzate dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC e così articolate:
- incontri formativi;
 - corso diocesano di aggiornamento per IdR;
 - corso regionale/nazionale di aggiornamento per IdR (IdR specialisti che parteciperanno al corso saranno sorteggiati);
 - ritiri spirituali.

La frequenza alla formazione è condizione indispensabile per la conferma all'IRC. Se per validi e accertati motivi l'IdR non potrà parteciparvi, l'interessato è tenuto non solo a giustificare l'assenza, ma a recuperare la mancata partecipazione secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC.

- b) L'assenza non giustificata alla formazione comporta la segnalazione all'Ordinario Diocesano e al proprio Dirigente Scolastico. Protraendosi ulteriormente l'assenza ingiustificata, l'Ordinario Diocesano procederà alla revoca dell'idoneità di cui all'art. 3 sub d).

ART. 10 NORME TRANSITORIE

La presente normativa, che entrerà in vigore dal 20 giugno 2015 *ad experimentum* per un quinquennio, potrà essere soggetta a verifiche e modificata solo con l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, ascoltato il parere del Direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC.



Sac. Pasquale Rubini
Sac. Pasquale Rubini

Direttore Ufficio di Pastorale Scolastica
Settore per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Luigi Martella
Luigi Martella
Vescovo

**PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE DIOCESANE**

Titoli ecclesiastici (si deve aver presente il titolo più alto in possesso delle seguenti opzioni)	
Dottorato in discipline teologiche	26
Licenza in discipline teologiche	20
Baccalaureato o Certificato di studi presso Seminario Maggiore (5 anni)	16
Laurea Magistrale ISSR (5 anni)	16
Magistero in Scienze Religiose (4 anni)	14
Laurea o Diploma ISSR (3 anni)	12
Istituto Magistrale e IRC almeno per un anno scolastico	6
Per ogni punto a partire da 104 ²	0,5
Per la lode	1
Master/Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> (di almeno un anno) in scienze religiose	1
Titoli civili (si deve aver presente il titolo più alto in possesso delle seguenti opzioni)	
Laurea triennale	2
Laurea vecchio ordinamento	4
Laurea magistrale	4
Dottorato di ricerca	6
Servizio scolastico	
Incarico annuale di IRC	12
Supplenza per un mese di IRC	1
Corsi di aggiornamento diocesano (a partire dall'a. s. 2013-2014; il punteggio viene assegnato considerando la presenza ad ogni singolo appuntamento)	1
Corsi di aggiornamento nazionale/regionale (a partire dall'a. s. 2004-2005; il punteggio viene assegnato considerando la presenza ad ogni singolo appuntamento)	1
Merito sulla prova di idoneità ³	4-5-6

² Una diversa modalità di valutazione sarà presa in considerazione dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica - Settore IRC.

³ Da 18/30 a 27/30: 4 punti; da 28/30 a 29/30: 5 punti; 30/30: 6 punti.